

Spett.li  
**Clienti**  
Loro Sedi

Modena, li 09 Gennaio 2018

**OGGETTO: legge di bilancio 2018, L. 27.12.2017 n. 205 - principali novità**

Con la L. 27.12.2017 n. 205 è stata emanata la “legge di bilancio 2018” (che ha sostituito la “legge di stabilità”), in vigore dal 01.01.2018. Di seguito si trasmette una sintesi delle principali novità.

ARGOMENTO	DESCRIZIONE
<b>Estensione della fatturazione elettronica</b>	<p>Viene prevista l'estensione dell'obbligo di fatturazione elettronica.</p> <p><u>Decorrenza</u> Il nuovo obbligo è introdotto:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>- per le fatture emesse a partire dall'1.1.2019;</li><li>- in via anticipata, dall'1.7.2018, per le fatture relative alle cessioni di benzina e gasolio utilizzate come carburanti, nonché alle prestazioni rese da subappaltatori e subcontraenti nell'ambito di contratti di appalto di lavori, servizi e forniture stipulati con Pubbliche Amministrazioni.</li></ul> <p><u>Ambito applicativo</u> L'obbligo di fatturazione elettronica si applica alle cessioni di beni e alle prestazioni di servizi effettuate tra soggetti residenti, stabiliti o identificati in Italia, indipendentemente dalla circostanza che il destinatario della fattura sia un soggetto passivo IVA ovvero un privato consumatore.</p> <p><u>Soggetti esonerati</u> Sono esonerati dall'obbligo in esame i soggetti che si avvalgono del:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>- regime di vantaggio per l'imprenditoria giovanile ex art. 27 co. 1 e 2 del DL 98/2011;</li><li>- regime forfetario ex art. 1 co. 54 - 89 della L. 190/2014.</li></ul> <p><u>Modalità di trasmissione</u> Le fatture elettroniche dovranno essere trasmesse mediante il Sistema di Interscambio, utilizzando il formato di cui all'Allegato A del DM 3.4.2013 n. 55. Il soggetto emittente potrà:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>- operare direttamente sul Sistema;</li></ul>

- avvalersi di intermediari per la trasmissione, previo accordo tra le parti.

Se la fattura elettronica è emessa nei confronti di privati, essa viene resa disponibile al destinatario mediante i servizi telematici dell'Agenzia delle Entrate, anche se una copia elettronica o analogica del documento viene fornita direttamente da parte del soggetto emittente.

#### Abolizione della comunicazione dati fatture

Con l'introduzione del nuovo obbligo generalizzato di fatturazione elettronica, dall'1.1.2019, viene prevista:

- l'abrogazione dell'art. 21 del DL 78/2010, che prevede l'obbligo di comunicazione dei dati delle fatture;
- la sostituzione dell'art. 1 co. 3 del DLgs. 127/2015, che ha istituito il regime opzionale di comunicazione dei dati delle fatture.

#### Regime sanzionatorio

Se la fattura viene emessa in un formato diverso da quello previsto, essa si considera non emessa e si applicano le sanzioni di cui all'art. 6 del DLgs. 471/97 (fra il 90% e il 180% dell'imposta non correttamente documentata).

Inoltre, per non incorrere nella sanzione di cui all'art. 6 co. 8 del DLgs. 471/97 (pari al 100% dell'imposta, con un minimo di 250,00 euro), il cessionario o committente che avrà operato la detrazione dell'IVA dovrà adempiere agli obblighi documentali previsti dal medesimo co. 8, avvalendosi del Sistema di Interscambio.

#### Comunicazione delle operazioni transfrontaliere

A partire dall'1.1.2019 viene introdotto, per i soggetti passivi IVA residenti, stabiliti o identificati in Italia, un nuovo obbligo comunicativo avente ad oggetto i dati delle cessioni di beni e delle prestazioni di servizi effettuate nei confronti di soggetti non stabiliti in Italia, ovvero ricevute da questi ultimi (in quanto tali operazioni restano escluse dall'obbligo di fatturazione elettronica).

Non sono oggetto di comunicazione:

- i dati delle bollette doganali ricevute;
- i dati delle fatture emesse o ricevute in formato elettronico mediante il Sistema di Interscambio.

La comunicazione sarà trasmessa in via telematica entro l'ultimo giorno del mese successivo a quello della data del documento emesso, ovvero a quello della data di ricezione del documento di acquisto. In caso di omessa o errata comunicazione, si applicherà la sanzione

	<p>amministrativa (prevista dal nuovo co. 2-quater dell'art. 11 del DLgs. 471/97) pari a:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>- 2,00 euro per ciascuna fattura omessa o errata, entro il limite massimo di 1.000,00 euro per ciascun trimestre;</li><li>- 1,00 euro per ciascuna fattura omessa o errata, entro il limite massimo di 500,00 euro, se la comunicazione viene trasmessa (o trasmessa corretta-mente) entro i 15 giorni successivi alla scadenza prevista.</li></ul> <p><u>Semplificazioni per artisti, professionisti e imprese minori</u></p> <p>Dal 2019 viene previsto uno speciale programma di assistenza online a favore dei seguenti soggetti:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>- esercenti arti e professioni;</li><li>- imprese ammesse al regime di contabilità semplificata ex art. 18 del DPR 600/73.</li></ul> <p>Nell'ambito del programma di assistenza, che si fonda sull'acquisizione dei dati derivanti dalla fatturazione elettronica e dalla comunicazione delle operazioni transfrontaliere, l'Agenzia delle Entrate metterà a disposizione:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>- gli elementi informativi per predisporre i prospetti di liquidazione periodica dell'IVA;</li><li>- una bozza di dichiarazione IVA annuale e una bozza di dichiarazione dei redditi, con i relativi prospetti riepilogativi dei calcoli effettuati;</li><li>- le bozze dei modelli F24 di versamento con gli importi delle imposte da versare, compensare o chiedere a rimborso.</li></ul> <p><u>Incentivi per la tracciabilità dei pagamenti</u></p> <p>A partire dal 2019, i soggetti passivi IVA che garantiscono la tracciabilità dei pagamenti ricevuti ed effettuati di importo superiore a 500,00 euro, secondo le modalità stabilite con decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze, potranno usufruire della riduzione di due anni dei termini di accertamento.</p> <p>Attualmente, tale possibilità è prevista per i soggetti che hanno aderito al regime di cui all'art. 1 co. 3 del DLgs. 127/2015 e che garantiscono la tracciabilità dei pagamenti superiori a 30,00 euro (secondo le modalità di cui al DM 4.8.2016).</p> <p>La riduzione dei termini di accertamento prevista dalla legge di bilancio 2018 non si applica ai soggetti che svolgono attività di commercio al minuto o assimilate ex art. 22 del DPR 633/72, a meno che gli stessi abbiano optato per la trasmissione dei dati dei corrispettivi giornalieri di cui all'art. 2 co. 1 del DLgs. 127/2015.</p>

<b>Dichiarazioni fiscali e Certificazioni Uniche - Nuovi termini di presentazione e trasmissione telematica</b>	<p>Vengono introdotte alcune novità in materia di scadenze fiscali, con particolare riferimento ai modelli 770, alle Certificazioni Uniche non rilevanti ai fini della dichiarazione precompilata, ai modelli 730 e ai modelli REDDITI e IRAP.</p> <p><u>Presentazione telematica dei modelli 770</u> Viene previsto, a regime, il differimento al 31 ottobre, rispetto alla precedente scadenza del 31 luglio, del termine per la presentazione telematica all’Agenzia delle Entrate delle dichiarazioni dei sostituti d’imposta (modelli 770).</p> <p><u>Certificazioni Uniche non rilevanti per la dichiarazione precompilata</u> La trasmissione telematica all’Agenzia delle Entrate delle Certificazioni Uniche che contengono esclusivamente redditi esenti o non dichiarabili mediante la dichiarazione precompilata può avvenire entro il maggior termine previsto per la presentazione dei modelli 770 (ora stabilito al 31 ottobre), rispetto alla scadenza ordinaria del 7 marzo. Tale possibilità, in precedenza ammessa dall’Agenzia delle Entrate (si veda, da ultimo, la circ. 7.4.2017 n. 8, § 21.4, in relazione alle Certificazioni Uniche 2017), viene ora riconosciuta a livello normativo.</p> <p><u>Presentazione dei modelli 730 ad un CAF o professionista</u> Viene differito, dal 7 al 23 luglio, il termine per presentare il modello 730 ad un CAF - dipendenti, o ad un professionista (dottore commercialista, esperto contabile o consulente del lavoro) abilitato a prestare assistenza fiscale.</p> <p><u>Modelli 730 - Consegna ai contribuenti e trasmissione all’Agenzia delle Entrate</u> Vengono rimodulati i termini che i CAF - dipendenti e i professionisti abilitati devono osservare per:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>- la consegna al contribuente della copia del modello 730 elaborato e del relativo prospetto di liquidazione (modello 730-3);</li><li>- la trasmissione telematica all’Agenzia delle Entrate dei modelli 730 predisposti e dei risultati contabili derivanti dalla relativa liquidazione (modelli 730-4), ai fini dell’effettuazione dei conguagli in capo al contribuente.</li></ul> <p>Le nuove scadenze, paramtrate al momento in cui il contribuente ha presentato il modello 730 al CAF o professionista, sono:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>- il 29 giugno, per le dichiarazioni presentate entro il 22 giugno;</li><li>- il 7 luglio, per le dichiarazioni presentate dal 23 al 30 giugno;</li><li>- il 23 luglio, per le dichiarazioni presentate dal 1° al 23 luglio.</li></ul>
---	--

	<p><u>Presentazione telematica dei modelli REDDITI e IRAP</u> Per evitare la sovrapposizione di adempimenti con la comunicazione dei dati delle fatture di cui all'art. 21 del DL 78/2010, viene previsto, in relazione agli anni in cui occorre effettuare la suddetta comunicazione, il differimento al 31 ottobre del termine di presentazione delle dichiarazioni dei redditi e IRAP, la cui scadenza originaria è prevista al 30 settembre.</p>
<p style="text-align: center;"><b>Super-ammortamenti - Proroga</b></p>	<p>Viene prorogata al 2018 la possibilità di beneficiare dei c.d. "super-ammortamenti", con alcune modifiche.</p> <p>In particolare, i super-ammortamenti sono prorogati in relazione agli investimenti agevolabili effettuati dall'1.1.2018 al 31.12.2018, ovvero entro il 30.6.2019 a condizione che entro il 31.12.2018:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>- l'ordine risulti accettato dal venditore;</li><li>- sia effettuato il pagamento di acconti in misura pari ad almeno il 20% del costo di acquisizione.</li></ul> <p>Tuttavia, nella nuova versione dell'agevolazione:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>- la maggiorazione è del 30% (invece del 40%);</li><li>- sono esclusi tutti i veicoli di cui all'art 164 del TUIR.</li></ul>
<p style="text-align: center;"><b>Iper-ammortamenti - Proroga</b></p>	<p>La maggiorazione del 150% di cui all'art. 1 co. 9 della L. 232/2016 (c.d. "iper-ammortamenti") viene prorogata in relazione agli investimenti effettuati entro il 31.12.2018, ovvero entro il 31.12.2019 a condizione che entro il 31.12.2018:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>- l'ordine risulti accettato dal venditore;</li><li>- sia effettuato il pagamento di acconti in misura pari ad almeno il 20% del costo di acquisizione.</li></ul> <p><u>Maggiorazione relativa ai beni immateriali</u> È prorogata per lo stesso periodo anche la correlata maggiorazione del 40% per gli investimenti in beni immateriali. Inoltre, viene ampliato l'ambito di applicazione di tale maggiorazione, aggiungendo le seguenti voci:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>- sistemi di gestione della supply chain finalizzata al drop shipping nell'e-commerce;</li><li>- software e servizi digitali per la fruizione immersiva, interattiva e partecipativa, ricostruzioni 3D, realtà aumentata;</li><li>- software, piattaforme e applicazioni per la gestione e il coordinamento della logistica con elevate caratteristiche di integrazione delle attività di servizio (comunicazione intra-fabbrica, fabbrica-campo con integrazione telematica dei</li></ul>

	<p>dispositivi on-field e dei dispositivi mobili, rilevazione telematica di prestazioni e guasti dei dispositivi on-field).</p> <p><u>Sostituzione di un bene agevolato con l'iper-ammortamento</u> Viene integrata la disciplina originaria dell'iper-ammortamento, consentendo, nel rispetto di determinate condizioni, la sostituzione di un bene agevolato senza perdere la maggiorazione.</p>
<p><b>Acquisti di carburanti - Certificazione dell'operazione - Condizioni per la detraibilità dell'IVA e la deducibilità del costo</b></p>	<p>La legge di bilancio 2018 prevede l'introduzione di specifiche misure di contrasto all'evasione fiscale nel settore dei carburanti, a partire dall'1.7.2018.</p> <p><u>Fatturazione elettronica per le cessioni di benzina e gasolio</u> A decorrere dall'1.7.2018, viene previsto l'obbligo di emettere fattura in formato elettronico per le cessioni di benzina e gasolio destinati ad essere utilizzati come carburanti. L'obbligo riguarda le cessioni effettuate nei confronti di soggetti passivi IVA. A tal fine, viene modificato l'art. 22 co. 3 del DPR 633/72, prevedendo che gli acquisti di carburanti presso impianti stradali di distribuzione debbano essere documentati mediante fattura elettronica ove effettuati da parte di soggetti passivi IVA. Viene altresì modificato l'art. 2 co. 1 lett. b) del DPR 696/96, per circoscrivere l'esonero dall'obbligo di certificazione dei corrispettivi alle sole cessioni di carburanti e lubrificanti effettuate nei confronti di soggetti che operano in qualità di privati.</p> <p><u>Obbligo di trasmissione telematica dei corrispettivi</u> A decorrere dall'1.7.2018, i dati dei corrispettivi relativi alle cessioni di benzina e gasolio utilizzati come carburanti per motori devono essere memorizzati in via elettronica e trasmessi telematicamente all'Agenzia delle Entrate. L'obbligo concerne le cessioni effettuate nei confronti di privati consumatori in quanto, ai sensi del modificato art. 22 co. 3 del DPR 633/72, le cessioni nei confronti di soggetti passivi IVA devono essere documentate mediante fattura elettronica. Le modalità di attuazione del nuovo obbligo saranno definite con provvedimento dell'Agenzia delle Entrate.</p> <p><u>Abolizione della scheda carburante</u> In ragione dell'introduzione dell'obbligo di fatturazione elettronica per le cessioni di carburanti, a decorrere dall'1.7.2018 viene abolita la scheda carburante di cui al DPR 444/97.</p> <p><u>Detraibilità dell'IVA sull'acquisto di carburanti</u></p>

	<p>Viene modificato l'art. 19-bis1 co. 1 lett. d) del DPR 633/72, subordinando l'esercizio della detrazione IVA assolta sull'acquisto e l'importazione di carburanti e lubrificanti alla circostanza che il relativo pagamento sia avvenuto mediante carte di credito, carte di debito (bancomat) o carte prepagate emesse da operatori finanziari soggetti all'obbligo di comunicazione all'Anagrafe tributaria previsto dall'art. 7 co. 6 del DPR 605/73, o con altro mezzo ritenuto parimenti idoneo individuato con provvedimento dell'Agenzia delle Entrate.</p> <p><u>Deducibilità del costo del carburante</u> Analogamente, ai sensi del nuovo co. 1-bis dell'art. 164 del TUIR, le spese per carburante per autotrazione sono deducibili se effettuate esclusivamente mediante carte di credito, carte di debito (bancomat) o carte prepagate emesse da operatori finanziari soggetti al suddetto obbligo di comunicazione all'Anagrafe tributaria.</p>
<p><b>Nuova nozione di stabile organizzazione</b></p>	<p>Viene ridisciplinata la nozione di stabile organizzazione (S.O.) di cui all'art. 162 del TUIR.</p> <p><u>Nuova ipotesi di S.O. nel settore digitale</u> Al co. 2 dell'art. 162 del TUIR viene inserita la lett. f-bis), al fine di ricomprendere tra le fattispecie suscettibili di configurare S.O. “una significativa e continuativa presenza economica nel territorio dello Stato costruita in modo tale da non fare risultare una sua consistenza fisica nel territorio dello stesso”.</p> <p>Contestualmente, è abrogato il co. 5 dell'art. 162 del TUIR, il quale escludeva la configurabilità di una S.O. nel caso di disponibilità a qualsiasi titolo di “elaboratori elettronici e relativi impianti ausiliari che consentano la raccolta e la trasmissione di dati ed informazioni finalizzati alla vendita di beni e servizi”.</p> <p>L'intervento normativo è volto a superare il concetto di S.O. basato sul radicamento territoriale inteso in senso tradizionale (materiale o personale) e dare, invece, rilievo al luogo in cui si svolgono le attività e si produce la ricchezza (sostanza economica).</p> <p><u>Attività aventi carattere preparatorio o ausiliario</u> La sussistenza di una S.O. è esclusa a condizione che le attività “singole” elencate nelle lettere da a) ad e) di cui al co. 4 (come riformulate), o l'attività com-plexiva risultante dalla combinazione di tali attività, siano di carattere preparatorio o ausiliario (art. 162 co. 4-bis del TUIR).</p> <p><u>Anti-fragmentation rule</u> Viene introdotta la c.d. “anti-fragmentation rule”, quale norma volta ad</p>

	<p>evitare che l'attività sia frazionata tra più imprese collegate, al solo fine di non incorrere in una delle ipotesi che, considerando l'attività in modo unitario, configurerebbero una S.O. (art. 162 co. 5 del TUIR).</p> <p><u>Agente dipendente</u> Configura una S.O. un soggetto che (art. 162 co. 6 del TUIR):</p> <ul style="list-style-type: none"><li>- agisce nel territorio dello Stato per conto di un'impresa non residente;</li><li>- abitualmente conclude contratti, o opera ai fini della conclusione di contratti senza modifiche sostanziali da parte dell'impresa.</li></ul> <p>Inoltre, ai fini della qualifica di "agente dipendente" idoneo a configurare S.O., deve trattarsi di contratti:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>- conclusi in nome dell'impresa;</li><li>- oppure relativi al trasferimento della proprietà, o alla concessione del diritto di utilizzo, di beni dell'impresa o che l'impresa ha il diritto di utilizzare;</li><li>- oppure relativi alla fornitura di servizi da parte dell'impresa.</li></ul> <p>L'agente dipendente non configura S.O. se l'attività svolta è limitata allo svolgimento delle attività elencate nella c.d. "negative list" di cui al co. 4 e aventi carattere preparatorio o ausiliario.</p> <p><u>Agente indipendente</u> È agente indipendente, quale ipotesi idonea ad escludere la sussistenza di una S.O., un soggetto che (art. 162 co. 7 del TUIR):</p> <ul style="list-style-type: none"><li>- svolge la propria attività in qualità di agente indipendente e</li><li>- agisce per l'impresa nell'ambito della propria attività ordinaria.</li></ul> <p>Non è agente indipendente il soggetto che opera esclusivamente o quasi esclusivamente per conto di una o più imprese alle quali è "strettamente correlato" (secondo la definizione recata dall'art. 162 co. 7-bis del TUIR).</p> <p>Quindi, l'agente monomandatario controllato dall'impresa estera si presume una sua S.O.</p> <p><u>Decorrenza</u> In mancanza di una specifica norma di decorrenza, le suddette modifiche dovrebbero applicarsi, per i soggetti con periodo d'imposta coincidente con l'anno solare, dal 2018.</p>
<b>Introduzione dell'imposta sulle transazioni digitali (c.d. web tax)</b>	Viene introdotta la nuova imposta sulle transazioni digitali (c.d. web tax), che grava nella misura del 3% sulle "prestazioni di servizi effettuate tramite mezzi elettronici".

Ambito soggettivo

L'imposta si applica nei confronti dei soggetti, residenti o non residenti, che effettuano prestazioni tramite mezzi elettronici in numero eccedente le 3.000 unità nell'anno solare. Essa si applica solo nel momento in cui la prestazione è resa nei confronti di:

- un sostituto d'imposta residente di cui all'art. 23 co. 1 del DPR 600/73;
- una stabile organizzazione italiana di un soggetto non residente.

Sono, quindi, escluse dall'ambito applicativo del nuovo tributo le prestazioni effettuate nei confronti di "privati".

Non sono, inoltre, soggette all'imposta le prestazioni rese nei confronti dei soggetti in regime forfetario (art. 1 co. 54 della L. 190/2014) o in regime di vantaggio per l'imprenditoria giovanile (art. 27 del DL 98/2011).

Prestazioni assoggettate all'imposta

L'individuazione delle prestazioni di servizi assoggettate alla web tax è demandata da un decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze, da emanare entro il 30.4.2018. È però previsto, in linea generale, che si considerano servizi prestati tramite mezzi elettronici quelli "forniti attraverso internet o una rete elettronica e la cui natura rende la prestazione essenzialmente automatizzata, corredata da un intervento umano minimo e impossibile da garantire in assenza della tecnologia dell'informazione".

Aliquota e base imponibile

L'imposta è dovuta nella misura del 3% del valore della singola transazione, intendendosi per tale il corrispettivo, al netto dell'IVA.

Modalità di prelievo

L'imposta è prelevata, all'atto del pagamento del corrispettivo, dal soggetto committente. Essa è versata all'Erario dal committente stesso entro il giorno 16 del mese successivo.

Decorrenza

L'imposta si applica dal 1° gennaio dell'anno successivo a quello di pubblicazione sulla G.U. del DM finalizzato ad individuare le prestazioni su cui essa graverà.

Considerando che il termine per l'approvazione di tale provvedimento è fissato al 30.4.2018, la nuova imposta non si applicherà, quindi, prima dell'1.1.2019.

<p><b>Procedure amichevoli (Mutual agreement procedures, c.d. MAP)</b></p>	<p>Si demandano all’Agenzia delle Entrate le iniziative necessarie per garantire il perfezionamento, entro i 4 anni successivi all’1.1.2018:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>- delle procedure amichevoli previste dalle Convenzioni internazionali contro le doppie imposizioni;</li><li>- degli accordi preventivi per le imprese con attività internazionale di cui al nuovo art. 31-ter del DPR 600/73;</li><li>- degli accordi relativi al regime opzionale di tassazione agevolata dei redditi derivanti dall’utilizzo di beni immateriali (c.d. “Patent box”).</li></ul> <p><u>Procedure amichevoli in corso</u></p> <p>La norma, per come è formulata, sembra rivolgersi alle procedure amichevoli in corso e alla necessità di “smaltire” le controversie ancora in essere.</p>
<p><b>Modifiche alla disciplina dei redditi di capitale e dei redditi diversi di natura finanziaria</b></p>	<p>Viene riformato il regime fiscale dei redditi di capitale e dei redditi diversi di natura finanziaria, prevedendo anche per le componenti che derivano dal possesso, o dal realizzo, di partecipazioni qualificate l’esclusione dal reddito complessivo e la tassazione nella misura del 26%.</p> <p>Di fatto, viene esteso alle partecipazioni qualificate il regime proprio delle partecipazioni non qualificate.</p> <p><u>Dividendi</u></p> <p>A seguito delle modifiche apportate all’art. 47 co. 1 del TUIR e all’art. 27 co. 1 del DPR 600/73, anche i dividendi derivanti dal possesso di partecipazioni qualificate percepiti da persone fisiche non imprenditori, in precedenza assoggettati alle aliquote marginali IRPEF nel limite del 40%, del 49,72% o del 58,14% del relativo ammontare, vengono tassati con una ritenuta a titolo d’imposta del 26%. Ipotizzando, quindi, un utile di 10.000,00 euro, percepito da una persona fisica titolare della quota del 30% in una srl e formatosi negli anni dal 2010 al 2015:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>- senza la novità in commento, la base imponibile sarebbe stata pari a 4.972,00 euro e, ipotizzando la tassazione della persona con l’aliquota marginale IRPEF del 43%, l’imposta sarebbe stata pari a 2.137,96 euro (importo a cui vanno aggiunte le addizionali locali);</li><li>- a seguito della riforma, invece, il socio subisce una ritenuta a titolo d’imposta di 2.600,00 euro.</li></ul> <p>Rimane, invece, invariato il regime fiscale dei dividendi percepiti:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>- dagli imprenditori individuali e dalle società di persone;</li><li>- alle società di capitali;</li></ul>

- dagli enti non commerciali.

#### Plusvalenze

Anche per le plusvalenze derivanti dalla cessione di partecipazioni qualificate realizzate dai soggetti non imprenditori è stata prevista, con un'apposita modifica all'art. 5 del DLgs. 461/97, l'imposizione sostitutiva del 26%, in luogo della tassazione con le aliquote progressive IRPEF su una parte della plusvalenza realizzata (49,72% per le plusvalenze realizzate sino al 31.12.2017; 58,14% per le plusvalenze realizzate dall'1.1.2018).

Analoghe modifiche sono state previste per i redditi realizzati nell'ambito dei regimi del risparmio amministrato e del risparmio gestito (artt. 6 e 7 del DLgs. 461/97).

Viene, inoltre, ammessa la compensazione tra plusvalenze "qualificate" e minusvalenze "non qualificate" (e viceversa), in precedenza esclusa.

Ipotizzando, quindi, una plusvalenza di 100.000,00 euro realizzata nel 2018 da una persona fisica titolare della quota del 28,5% in una srl:

- senza la novità in commento, la base imponibile sarebbe stata pari a 58.140,00 euro e, ipotizzando la tassazione della persona con l'aliquota marginale IRPEF del 43%, l'imposta sarebbe stata pari a 25.000,00 euro (importo a cui vanno aggiunte le addizionali locali);
- a seguito della riforma, invece, il socio è tenuto ad assolvere sulla plusvalenza l'imposta sostitutiva del 26%.

Rimane invariato il regime fiscale delle plusvalenze su partecipazioni realizzate:

- dagli imprenditori individuali e dalle società di persone commerciali;
- dalle società di capitali.

#### Decorrenze e regimi transitori

Le nuove regole di tassazione dei dividendi trovano applicazione per i redditi percepiti dall'1.1.2018. È, però, prevista un'apposita disciplina transitoria in base alla quale, per le distribuzioni deliberate tra l'1.1.2018 e il 31.12.2022 relative ad utili prodotti sino all'esercizio in corso al 31.12.2017, la tassazione avviene secondo le regole previgenti (quindi, con le aliquote progressive IRPEF su una base imponibile del 40%, 49,72% o 58,14%). Riprendendo l'esempio precedente, quindi, se la deliberazione dell'utile di 10.000,00 euro avviene nel 2018, si applicano comunque le previgenti regole (tassazione con le aliquote IRPEF progressive su una base imponibile limitata); le nuove regole troveranno invece applicazione:

- se lo stesso utile, pur formatosi nelle annualità dal 2010 al 2015,

	<p>viene distribuito dopo il 2022 (con delibera anch'essa avvenuta dopo il 2022);</p> <ul style="list-style-type: none"><li>- se l'utile, pur con una distribuzione deliberata nel quinquennio transitorio 2018-2022, si è formato dal 2018 in avanti.</li></ul> <p>Le modifiche al regime delle plusvalenze "qualificate" trovano, invece, applicazione ai redditi diversi realizzati dall'1.1.2019. Quindi:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>- le plusvalenze realizzate nel 2018 restano assoggettate al previgente regime (anche se il corrispettivo viene incassato, in tutto o in parte, dopo il 2018);</li><li>- le plusvalenze realizzate dal 2019 in poi sconteranno l'imposizione sostitutiva del 26%.</li></ul>
<b>Determinazione del ROL - Esclusione dei dividendi percepiti da controllate estere</b>	<p>Dal periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31.12.2016 (2017, per i soggetti "solari"), occorre escludere, ai fini della determinazione del Risultato Operativo Lordo della gestione caratteristica (ROL), i dividendi incassati relativi a partecipazioni detenute in società non residenti che risultino controllate ai sensi dell'art. 2359 co. 1 n. 1) c.c.</p>
<b>Rideterminazione del costo fiscale delle partecipazioni non quotate e dei terreni - Riapertura</b>	<p>Viene riaperta la rivalutazione delle partecipazioni non quotate e dei terreni detenuti al di fuori del regime di impresa.</p> <p>Sarà quindi consentito a persone fisiche, società semplici, enti non commerciali e soggetti non residenti privi di stabile organizzazione in Italia di rivalutare il costo o valore di acquisto delle partecipazioni non quotate e dei terreni (agricoli ed edificabili) posseduti alla data dell'1.1.2018, al di fuori del regime d'impresa, affrancando in tutto o in parte le plusvalenze conseguite, ai sensi dell'art. 67 co. 1 lettere da a) a c-bis) del TUIR, allorché le partecipazioni o i terreni vengano ceduti a titolo oneroso.</p> <p>Si tratta della facoltà di assumere, in luogo del costo o valore di acquisto, il valore di perizia delle partecipazioni non quotate o dei terreni, mediante l'assolvimento di un'imposta sostitutiva su tale valore.</p> <p>A tal fine, occorrerà che entro il 30.6.2018:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>- un professionista abilitato (es. dottore commercialista, geometra, ingegnere, ecc.) rediga e asseveri la perizia di stima della partecipazione o del terreno;</li><li>- il contribuente interessato versi l'imposta sostitutiva per l'intero suo ammontare, ovvero, in caso di rateizzazione, limitatamente alla prima delle tre rate annuali di pari importo (le rate successive scadono il 30.6.2019 e il 30.6.2020, con applicazione degli interessi del 3%).</li></ul>

	<p><u>Imposta sostitutiva con aliquota unica dell'8%</u> L'imposta sostitutiva si applica con l'aliquota unica dell'8%, sia in caso di rivalutazione di partecipazioni non quotate (qualificate e non qualificate), che dei terreni (agricoli o edificabili).</p>
<p><b>Aumento della soglia di esclusione da IRPEF dei compensi e rimborsi per attività sportiva dilettantistica</b></p>	<p>Viene incrementata da 7.500,00 a 10.000,00 euro la soglia entro la quale sono esclusi da IRPEF i redditi percepiti da sportivi dilettanti e da cori e bande musicali dilettantistiche.</p> <p><u>Ambito applicativo</u> L'art. 67 co. 1 lett. m) del TUIR qualifica come redditi diversi le indennità di trasferta, i rimborsi forfetari di spesa, i premi e i compensi erogati:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>- ai direttori artistici ed ai collaboratori tecnici per prestazioni di natura non professionale da parte di cori, bande musicali e filodrammatiche che perseguono finalità dilettantistiche;</li><li>- nell'esercizio diretto di attività sportive dilettantistiche dal CONI, dalle Federazioni sportive nazionali, dall'Unione Nazionale per l'Incremento delle Razze Equine (UNIRE), dagli enti di promozione sportiva e da qualunque organismo, comunque denominato, che persegua finalità sportive dilettantistiche e che da essi sia riconosciuto.</li></ul> <p><u>Somme escluse dal reddito</u> I suddetti emolumenti non concorrono a formare il reddito per un importo complessivamente non superiore nel periodo d'imposta a 10.000,00 (prima 7.500,00) euro.</p> <p>Inoltre, non concorrono alla formazione del reddito i rimborsi spese documentati relativi al vitto, all'alloggio e ai viaggi e trasporti, per trasferte effettuate al di fuori del territorio del Comune.</p> <p>Pertanto, l'esclusione dal reddito dei rimborsi di spese documentate:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>- è indipendente dal loro ammontare;</li><li>- non rientra nel suddetto plafond di 10.000,00 euro.</li></ul> <p><u>Decorrenza</u> Il nuovo limite di 10.000,00 euro si applica dal 2018 (con effetto, quindi, per la prima volta sul modello REDDITI 2019).</p>
<p><b>Società sportive dilettantistiche con scopo di lucro</b></p>	<p>Sono istituite, a decorrere dall'1.1.2018, le nuove società sportive dilettantistiche lucrative (SSDL).</p>

Forma giuridica

Le SSDL devono essere costituite in una delle forme societarie di cui al Titolo V del Libro V del codice civile, ossia società semplici, in nome collettivo, in accomandita semplice, per azioni, in accomandita per azioni e a responsabilità limitata. Sebbene la norma richiami letteralmente le tipologie societarie sopra indicate, sarebbero adatte alla costituzione in SSDL solo le società di capitali, con esclusione delle società di persone.

Previsioni statutarie obbligatorie

Al fine di garantire lo svolgimento effettivo dell'attività sportiva dilettantistica, sono individuate alcune previsioni che, a pena di nullità, devono essere contemplate negli statuti delle nuove SSDL. In particolare:

- la denominazione o ragione sociale deve contenere la dicitura "società sportiva dilettantistica lucrativa";
- nell'oggetto o scopo sociale deve essere previsto lo svolgimento e l'organizzazione di attività sportive dilettantistiche;
- gli amministratori non possono ricoprire la medesima carica in altre società o associazioni sportive dilettantistiche affiliate alla medesima federazione sportiva o disciplina associata ovvero riconosciute da un ente di promozione sportiva nell'ambito della stessa disciplina;
- nelle strutture sportive, in occasione dell'apertura al pubblico dietro pagamento di corrispettivi a qualsiasi titolo, deve essere presente un "direttore tecnico" in possesso di determinati titoli di studio.

Riduzione dell'aliquota IRES

Le SSDL possono beneficiare della riduzione alla metà dell'aliquota IRES (dal 24% al 12%). L'agevolazione è subordinata, cumulativamente:

- al riconoscimento della società da parte del CONI;
- al rispetto delle condizioni e dei limiti del regolamento UE 18.12.2013 n. 1407 relativo agli aiuti "de minimis".

Aliquota IVA per i servizi sportivi

Sono assoggettati all'aliquota IVA del 10% i servizi di carattere sportivo resi dalle SSDL riconosciute dal CONI nei confronti di chi pratica l'attività sportiva a titolo occasionale o continuativo in impianti gestiti da tali società.

Trattamento fiscale dei compensi corrisposti per le collaborazioni

Viene definito il trattamento ai fini reddituali dei compensi corrisposti per le collaborazioni instaurate con associazioni sportive

	<p>dilettantistiche (ADS), società sportive dilettantistiche senza fine di lucro (SSD) e SSDL. In particolare:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>- per i contratti di co.co.co. stipulati da ASD e SSD riconosciute dal CONI, i compensi rappresentano per i percettori redditi diversi ai sensi dell'art. 67 co. 1 lett. m) del TUIR;</li><li>- per i contratti di co.co.co. stipulati da SSDL riconosciute dal CONI, i compensi rappresentano per i percettori redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente ai sensi dell'art. 50 del TUIR.</li></ul>
<b>Cedolare secca</b>	<p>Viene estesa agli anni 2018 e 2019 l'applicabilità dell'aliquota della cedolare secca del 10% per i contratti di locazione a canone concordato.</p>
<b>Proventi delle piattaforme di P2P lending</b>	<p>Con l'introduzione della nuova lett. d-bis) nell'art. 44 co. 1 del TUIR, vengono espressamente ricompresi tra i redditi di capitale i proventi derivanti da prestiti erogati tramite piattaforme di prestiti per soggetti finanziatori non professionali (c.d. piattaforme di P2P lending o crowdfunding lending).</p> <p>Viene, inoltre, previsto che i gestori della piattaforma siano tenuti ad operare una ritenuta a titolo d'imposta del 26% sui redditi di capitale (gli interessi del prestito) corrisposti a persone fisiche.</p>
<b>Indici sintetici di affidabilità fiscale - Rinvio applicazione</b>	<p>Gli indici sintetici di affidabilità fiscale (c.d. "ISA") si applicano a decorrere dal periodo d'imposta in corso al 31.12.2018 (modello REDDITI 2019), al fine di assicurare a tutti i contribuenti un uniforme trattamento fiscale e di semplificare gli adempimenti dei contribuenti e degli intermediari.</p> <p>Ciò comporta che, per il periodo d'imposta 2017 (modello REDDITI 2018), continueranno a trovare esclusiva applicazione gli studi di settore e i parametri contabili.</p>
<b>Controllo preventivo delle compensazioni</b>	<p>Viene previsto che l'Agenzia delle Entrate possa sospendere, per 30 giorni, l'esecuzione del modello F24 per verificare se sussistono profili di rischio in relazione alle compensazioni.</p> <p>Ove, all'esito del controllo, il credito risulti correttamente utilizzato, il pagamento si dà per eseguito, fatto che comunque si verifica con lo spirare dei 30 giorni dalla delega in assenza di blocco.</p>

	<p>Le modalità di attuazione della norma saranno disciplinate da un provvedimento dell’Agenzia delle Entrate.</p>
<b>Blocco dei pagamenti delle pubbliche amministrazioni</b>	<p>Le Pubbliche Amministrazioni e le società a totale partecipazione pubblica, prima di procedere al pagamento di somme di importo superiore a 10.000,00 euro, inoltrano in via telematica una richiesta all’Agenzia delle Entrate-Riscossione al fine di verificare se il beneficiario del pagamento risulta moroso in relazione ad una o più cartelle di pagamento, per un importo complessivo di almeno 10.000,00 euro.</p> <p><u>Il menzionato limite viene abbassato a 5.000,00 euro.</u></p> <p>Nell’ambito della suddetta procedura, la Pubblica Amministrazione, se riceve apposita comunicazione dall’Agente della Riscossione, sospende il pagamento delle somme:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>- fino a concorrenza dell’ammontare del debito iscritto a ruolo;</li><li>- per i 30 giorni successivi a quello della comunicazione stessa.</li></ul> <p>Decorsi i 30 giorni senza che l’Agente della Riscossione abbia notificato l’ordine di pagamento, la Pubblica Amministrazione provvede al versamento delle somme dovute al proprio creditore. Detto termine di 30 giorni viene innalzato a 60 giorni.</p> <p><u>Decorrenza</u> Le suddette novità operano dall’1.3.2018.</p>
<b>Bonus 80,00 euro al mese” - Incremento delle soglie reddituali dal 2018</b>	<p>Viene incrementata la soglia di reddito complessivo IRPEF per beneficiare del c.d. “bonus di 80,00 euro al mese”, ai sensi dell’art. 13 co. 1-bis del TUIR, da parte dei titolari di redditi di lavoro dipendente e di alcuni redditi assimilati, che non si trovino in una situazione di “incapienza”.</p> <p><u>Reddito complessivo fino a 24.600,00 euro</u></p> <p>In caso di reddito complessivo fino a 24.600,00 euro, limite così elevato rispetto al precedente ammontare di 24.000,00 euro, il bonus spetta nella misura “fissa” di 960,00 euro annui (80,00 euro al mese in caso di ripartizione uniforme tra le 12 mensilità).</p> <p><u>Reddito complessivo superiore a 24.600,00 e fino a 26.600,00 euro</u></p> <p>Se il reddito complessivo è superiore a 24.600,00 euro ma non a 26.600,00 euro (nuovo limite massimo per fruire dell’agevolazione rispetto alla precedente soglia di 26.000,00 euro), il bonus spettante viene proporzionalmente ridotto all’aumentare del reddito complessivo.</p>

	<p><u>Parametrazione al periodo di lavoro</u> Il bonus, sia quando spetti in misura “piena” (reddito complessivo fino a 24.600,00 euro), sia quando deve essere parametrato al reddito complessivo (reddito complessivo superiore a 24.600,00 ma non a 26.600,00 euro), deve comunque essere rapportato al periodo di lavoro nell’anno.</p> <p><u>Decorrenza</u> Le nuove soglie reddituali per beneficiare del bonus di 80,00 euro al mese entrano in vigore l’1.1.2018 e si applicano quindi ai redditi di lavoro dipendente e assimilati corrisposti da tale data.</p>
<b>Limite di reddito per i familiari fiscalmente a carico - Incremento</b>	A decorrere dall’1.1.2019, il limite di reddito complessivo IRPEF annuo, al lordo degli oneri deducibili, previsto dall’art. 12 co. 2 del TUIR per essere considerati familiari fiscalmente a carico, viene incrementato da 2.840,51 a 4.000,00 euro in relazione ai soli figli di età non superiore a 24 anni.
<b>Cessione delle azioni ai dipendenti in sostituzione delle retribuzioni premiali - Determinazione del capital gain</b>	<p>In merito ai criteri di determinazione dei c.d. capital gain derivanti dalla cessione delle azioni ricevute dai dipendenti a seguito della conversione di premi di risultato e delle somme erogate in forma di partecipazione agli utili, viene previsto che il costo o il valore di acquisto, rilevante ai fini dell’art. 68 co. 6 del TUIR, è pari al valore delle azioni ricevute dal dipendente a seguito della stessa conversione.</p> <p>In tale sede, dunque, la plusvalenza imponibile è costituita dalla differenza tra:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>- il corrispettivo percepito;</li><li>- il valore delle azioni ricevute dal dipendente a seguito della conversione, ancorché quest’ultimo valore non abbia, di fatto, concorso a formare il reddito in capo allo stesso dipendente.</li></ul>
<b>Interventi di recu-pero del patrimonio edilizio - Proroga della detrazione</b>	<p>È prorogata alle spese sostenute fino al 31.12.2018 la detrazione IRPEF del 50% prevista per gli interventi volti al recupero del patrimonio edilizio di cui all’art. 16-bis co. 1 del TUIR, nel limite massimo di spesa di 96.000,00 euro per unità immobiliare.</p> <p>Rimangono ferme le ulteriori disposizioni contenute nel suddetto art. 16-bis.</p>
<b>Interventi di</b>	

<b>riqualificazione energetica degli edifici - Proroga detrazione e modifica delle aliquote</b>	<p>La detrazione IRPEF/IRES prevista per talune tipologie di interventi volti alla riqualificazione energetica degli edifici esistenti è prorogata, in generale nella misura del 65%, alle spese sostenute fino al 31.12.2018.</p> <p><u>Aliquota ridotta al 50% per finestre e schermature solari</u> Per le spese sostenute dall'1.1.2018, la detrazione IRPEF/IRES spetta nella misura del 50% per gli interventi di acquisto e posa in opera di:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>- finestre comprensive di infissi;</li><li>- schermature solari (si ricorda che si intendono tali quelle di cui all'Allegato M al DLgs. 311/2006).</li></ul> <p><u>Aliquote rimodulate per gli impianti di climatizzazione invernale</u> Per le spese sostenute dall'1.1.2018, la detrazione IRPEF/IRES spetta:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>- nella misura del 50% per gli interventi di sostituzione di impianti di climatizzazione invernale con impianti dotati di caldaie a condensazione con efficienza almeno pari alla classe A di prodotto prevista dal regolamento della Commissione UE 18.2.2013 n. 811;</li><li>- nella misura del 65% per gli interventi di sostituzione di impianti di climatizzazione invernale con:<ul style="list-style-type: none"><li>- impianti dotati di caldaie a condensazione di efficienza almeno pari alla classe A di prodotto prevista dal regolamento della Commissione UE 18.2.2013 n. 811, e contestuale installazione di sistemi di termoregolazione evoluti, appartenenti alle classi V, VI oppure VIII della comunicazione della Commissione 2014/C 207/02;</li><li>- con impianti dotati di apparecchi ibridi, costituiti da pompa di calore integrata con caldaia a condensazione, assemblati in fabbrica ed espressamente concepiti dal fabbricante per funzionare in abbinamento tra loro;</li></ul></li><li>- nella misura del 65% per le spese sostenute per l'acquisto e la posa in opera di generatori d'aria calda a condensazione.</li></ul> <p>Sono esclusi dall'agevolazione gli interventi di sostituzione di impianti di climatizzazione invernale con impianti dotati di caldaie a condensazione con efficienza inferiore alla classe A di prodotto.</p> <p><u>Impianti di climatizzazione invernale alimentati da biomasse combustibili</u> Sostituendo il co. 2-bis dell'art. 14 del DL 63/2013, viene stabilito che si applica la detrazione nella misura del 50%:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>- per le spese sostenute nell'anno 2018 per l'acquisto e la posa in opera di impianti di climatizzazione invernale con impianti</li></ul>
---	--

	<p>dotati di generatori di calore alimentati da biomasse combustibili;</p> <ul style="list-style-type: none"><li>- fino a un valore massimo della detrazione di 30.000,00 euro.</li></ul> <p><u>Acquisto e posa di micro-cogeneratori</u> La detrazione IRPEF/IRES, nella misura del 65%, si applica alle spese documentate e rimaste a carico del contribuente:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>- per l'acquisto e la posa in opera di micro-cogeneratori in sostituzione di impianti esistenti;</li><li>- sostenute dall'1.1.2018 al 31.12.2018;</li><li>- fino ad un valore massimo della detrazione di 100.000,00 euro.</li></ul> <p>Per poter fruire della detrazione i suddetti interventi devono poter ottenere un risparmio di energia primaria (PES) pari almeno al 20%.</p> <p><u>Ampliamento dei soggetti beneficiari della detrazione</u> Le detrazioni previste per gli interventi di riqualificazione energetica spettano anche:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>- alle cooperative di abitazione a proprietà indivisa per interventi realizzati su immobili dalle stesse posseduti e assegnati in godimento ai propri soci;</li><li>- agli Istituti autonomi per le case popolari (IACP), comunque denominati, nonché dagli enti aventi le stesse finalità sociali dei predetti istituti, istituiti nella forma di società che rispondono ai requisiti della legislazione europea in materia di in house providing e che siano costituiti e operanti alla data del 31.12.2013, per interventi di efficienza energetica realizzati su immobili, di loro proprietà ovvero gestiti per conto dei Comuni, adibiti ad edilizia residenziale pubblica.</li></ul>
<p><b>Interventi di riqualificazione energetica delle parti comuni di edifici condominiali - Modifica delle aliquote della detrazione</b></p>	<p>La detrazione IRPEF/IRES prevista per gli interventi di riqualificazione energetica si applica, generalmente nella misura del 65%, anche alle spese documentate e rimaste a carico del contribuente:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>- per gli interventi relativi a parti comuni degli edifici condominiali di cui agli artt. 1117 e 1117-bis c.c.;</li><li>- oppure per gli interventi che interessino tutte le unità immobiliari di cui si compone il singolo condominio (es. rifacimento centrale termica con installazione caldaia a condensazione, coibentazione tetto o cappotti in facciate, ecc.);</li><li>- sostenute dal 6.6.2013 al 31.12.2021.</li></ul> <p><u>Riduzioni dell'aliquota per le spese sostenute dall'1.1.2018</u> Anche nel caso in cui gli interventi riguardino le parti comuni di edifici condominiali, in alcuni casi la detrazione è ridotta al 50% per le spese sostenute dall'1.1.2018 (si veda quanto sopra indicato).</p>

<p><b>Detrazione per Interventi di riqualificazione energetica delle parti comuni di edifici condominiali che determinano un rilevante risparmio energetico - Limite di spesa</b></p>	<p>Nel caso in cui gli interventi di riqualificazione energetica riguardino le parti comuni degli edifici condominiali, per le spese sostenute dall'1.1.2017 al 31.12.2021, la detrazione spetta nella misura:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>- del 70%, nel caso in cui tali lavori interessino l'involucro dell'edificio "con un'incidenza superiore al 25% della superficie disperdente lorda dell'edificio medesimo";</li><li>- del 75%, se gli interventi sono finalizzati a migliorare la prestazione energetica invernale ed estiva e conseguono almeno la qualità media definita dal DM 26.6.2015.</li></ul> <p><u>Limite massimo di spesa</u> Per i sopraelencati interventi il limite massimo di spesa è pari a 40.000,00 euro, moltiplicato per il numero delle unità immobiliari che compongono l'edificio.</p>
<p><b>Interventi di riqualificazione energetica degli edifici - Cessione della detrazione</b></p>	<p>La legge di bilancio 2018 prevede che le detrazioni spettanti per gli interventi di riqualificazione energetica degli edifici possano essere cedute da tutti i contribuenti, anche se gli interventi sono eseguiti sulle singole unità immobiliari.</p> <p><u>Tipologie di interventi per i quali può essere ceduta la detrazione</u> A decorrere dall'1.1.2018, le detrazioni IRPEF/IRES spettanti per gli interventi di riqualificazione energetica degli edifici possono essere cedute:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>- sia nel caso di interventi eseguiti sulle parti comuni degli edifici condominiali;</li><li>- sia nel caso di interventi eseguiti sulle singole unità immobiliari.</li></ul> <p><u>Soggetti che possono cedere la detrazione spettante</u> La cessione del credito, corrispondente alla detrazione spettante per le spese relative ai predetti interventi, può essere effettuata:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>- dai soggetti che non sono tenuti al pagamento dell'IRPEF in quanto si trovano nelle condizioni di cui all'art. 11 co. 2 e all'art. 13 co. 1 lett. a) e co. 5 lett. a) del TUIR (c.d. "incapienti");</li><li>- dalla generalità dei soggetti che possono beneficiare della detrazione in questione.</li></ul> <p><u>Soggetti a cui è possibile cedere la detrazione</u> In luogo della detrazione nella propria dichiarazione dei redditi, i contribuenti possono optare per la cessione del corrispondente credito:</p>

	<ul style="list-style-type: none"><li>- ai fornitori che hanno effettuato gli interventi,</li><li>- ovvero ad altri soggetti privati,</li></ul> <p>con la facoltà di successiva cessione del credito.</p> <p>Soltanto i “soggetti incapienti” possono cedere la detrazione ad istituti di credito e ad intermediari finanziari.</p>
<b>Detrazione per lavori antisismici combinati con quelli di riqualificazione energetica sulle parti comuni degli edifici condominiali</b>	<p>È prevista una nuova detrazione:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>- nel caso di interventi su parti comuni di edifici condominiali ricadenti nelle zone sismiche 1, 2 e 3,</li><li>- in alternativa alle detrazioni previste rispettivamente dal co. 2-quater dell’art. 14 del DL 63/2013 e dal co. 1-quinquies dell’art. 16 dello stesso decreto,</li></ul> <p>finalizzati congiuntamente alla riduzione del rischio sismico e alla riqualificazione energetica.</p> <p><u>Misura della detrazione</u></p> <p>In tal caso, la detrazione spetta nella misura:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>- dell’80%, se gli interventi determinano il passaggio ad una classe di rischio inferiore;</li><li>- dell’85%, se gli interventi determinano il passaggio a due classi di rischio inferiori.</li></ul> <p><u>Ripartizione della detrazione</u></p> <p>La detrazione è ripartita in dieci quote annuali di pari importo.</p> <p><u>Limite massimo di spesa</u></p> <p>L’agevolazione si applica su un ammontare delle spese non superiore a 136.000,00 euro moltiplicato per il numero delle unità immobiliari di ciascun edificio.</p>
<b>Detrazione IRPEF per l’acquisto di mobili ed elettrodomestici (c.d. “bonus mobili”) - Proroga</b>	<p>Viene prorogata alle spese sostenute nell’anno 2018 la detrazione IRPEF per l’acquisto di mobili ed elettrodomestici (c.d. “bonus mobili”), previsto dal co. 2 dell’art. 16 del DL 63/2013.</p> <p>Per beneficiare dell’agevolazione per le spese sostenute nell’anno 2018, tuttavia, gli interventi di recupero del patrimonio edilizio devono essere iniziati dall’1.1.2017</p>

<p><b>Sistemazione di giardini e terrazzi - Nuova detrazione IRPEF (c.d. “bonus verde”)</b></p>	<p>È possibile beneficiare della detrazione IRPEF, nella misura del 36%, per le spese sostenute nell’anno 2018 relative agli interventi (anche se eseguiti sulle parti comuni condominiali di cui agli artt. 1117 e 1117-bis c.c.) riguardanti:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>- la “sistemazione a verde” di aree scoperte private di edifici esistenti, unità immobiliari, pertinenze o recinzioni, impianti di irrigazione e realizzazione pozzi;</li><li>- la realizzazione di coperture a verde e di giardini pensili.</li></ul> <p>Tra le spese agevolabili sono comprese quelle di progettazione e manutenzione connesse all’esecuzione degli interventi sopra elencati.</p> <p><u>Tipologie di immobili agevolati</u></p> <p>Sono agevolati gli interventi di “sistemazione a verde” qualora siano effettuati:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>- su unità immobiliari ad uso abitativo;</li><li>- sulle parti comuni esterne degli edifici condominiali di cui agli artt. 1117 e 1117-bis c.c.</li></ul> <p><u>Limite di spesa e ripartizione della detrazione</u></p> <p>La nuova detrazione:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>- è fruibile fino ad un ammontare complessivo delle spese non superiore a 5.000,00 euro per unità immobiliare;</li><li>- deve essere ripartita in 10 quote annuali di pari importo nell’anno di sostenimento delle spese e in quelli successivi.</li></ul>
<p><b>Premi assicurativi contro il rischio di eventi calamitosi - Detrazione IRPEF 19%</b></p>	<p>A decorrere dall’1.1.2018, è possibile detrarre dall’IRPEF lorda il 19% dell’importo dei premi per assicurazioni aventi come oggetto il rischio di eventi calamitosi, stipulate relativamente a unità immobiliari a uso abitativo (nuova lett. f-bis) dell’art. 15 co. 1 del TUIR).</p>
<p><b>Detrazione IRPEF 19% per canoni di locazione degli studenti universitari “fuori sede” - Estensione</b></p>	<p>Limitatamente agli anni 2017 e 2018, la detrazione IRPEF del 19% dei canoni di locazione relativi agli studenti universitari “fuori sede”, di cui alla lett. i - sexies) dell’art. 15 co. 1 del TUIR, spetta:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>- agli studenti che risiedono in zone montane o disagiate che distano almeno 50 chilometri dall’università (invece di almeno 100 chilometri);</li><li>- anche qualora l’università non sia ubicata in una Provincia diversa rispetto a quella di residenza dello studente.</li></ul> <p><u>Limite di importo</u></p> <p>Resta fermo che i canoni di locazione pagati sono detraibili fino a</p>

	concorrenza di un importo massimo di 2.633,00 euro.
<b>Spese per l'abbonamento ai servizi di trasporto pubblico - Detrazione IRPEF 19%</b>	<p>A decorrere dall'1.1.2018, sono detraibili nella misura del 19% le spese sostenute per l'acquisto degli abbonamenti al servizio di trasporto pubblico locale, regionale e interregionale (nuova lett. i-decies) dell'art. 15 co. 1 del TUIR).</p> <p><u>Limite di importo</u> Le suddette spese sono detraibili per un importo non superiore a 250,00 euro.</p> <p><u>Spese sostenute per familiari a carico</u> Le spese di cui alla nuova lett. i-decies) sono detraibili anche se sono state sostenute nell'interesse dei familiari fiscalmente a carico (es. coniuge, figli).</p>
<b>Spese sostenute in favore dei soggetti con disturbo specifico dell'apprendimento (DSA) - Detrazione IRPEF 19%</b>	<p>Ai sensi della nuova lett. e-ter) dell'art. 15 co. 1 del TUIR, è possibile beneficiare della detrazione IRPEF nella misura del 19% per le spese:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>- sostenute dall'1.1.2018 in favore dei minori o di maggiorenni;</li><li>- con diagnosi di disturbo specifico dell'apprendimento (DSA);</li><li>- fino al completamento della scuola secondaria di secondo grado.</li></ul> <p><u>Tipologia di spese agevolabili</u> Sono detraibili le spese, sostenute in favore dei soggetti affetti da DSA:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>- per l'acquisto di strumenti compensativi e di sussidi tecnici e informatici di cui alla L. 8.10.2010 n. 170, necessari all'apprendimento;</li><li>- per l'uso di strumenti compensativi che favoriscano la comunicazione verbale e che assicurino ritmi graduali di apprendimento delle lingue straniere;</li><li>- in presenza di un certificato medico che attesti il collegamento funzionale tra i sussidi e gli strumenti acquistati e il tipo di disturbo dell'apprendimento diagnosticato.</li></ul> <p><u>Spese sostenute per i familiari a carico</u> Le spese di cui alla nuova lett. e-ter) sono detraibili anche se sono state sostenute nell'interesse dei familiari fiscalmente a carico (es. figli).</p>
<b>Credito d'imposta per la formazione 4.0</b>	<p>Viene previsto, per il 2018, un credito d'imposta per le imprese che effettuano spese di formazione 4.0.</p> <p><u>Ambito oggettivo</u></p>

	<p>Sono ammissibili al credito d'imposta solo le spese in attività di formazione svolte per acquisire e consolidare le conoscenze delle tecnologie previste dal piano nazionale "Industria 4.0". Tali attività devono essere applicate negli specifici ambiti elencati nell'Allegato A alla legge di bilancio 2018. Le attività di formazione devono, inoltre, essere pattuite attraverso contratti collettivi aziendali o territoriali.</p> <p><u>Misura dell'agevolazione</u> Il credito d'imposta è:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>- pari al 40% delle spese relative al solo costo aziendale del personale dipendente per il periodo in cui è occupato nelle suddette attività di formazione;</li><li>- riconosciuto fino ad un importo massimo annuale di 300.000,00 euro per ciascun beneficiario.</li></ul> <p><u>Disposizioni attuative</u> Con apposito decreto interministeriale saranno definite le disposizioni attuative dell'agevolazione.</p>
<p><b>Credito d'imposta per la quotazione delle PMI</b></p>	<p>Viene previsto il riconoscimento di un credito d'imposta alle PMI che si quotano in Borsa.</p> <p><u>Soggetti beneficiari</u> Possono beneficiare dell'agevolazione le piccole e medie imprese che dall'1.1.2018 iniziano una procedura di ammissione alla quotazione in un mercato regolamentato o in sistemi multilaterali di negoziazione di uno Stato membro dell'Unione europea o dello Spazio economico europeo. L'agevolazione è riconosciuta a tali soggetti solo nel caso di ottenimento dell'ammissione alla quotazione.</p> <p><u>Ambito oggettivo</u> Sono oggetto dell'agevolazione i costi sostenuti per la consulenza per l'ammissione alla quotazione delle PMI.</p> <p><u>Ambito temporale</u> Sono agevolabili i suddetti costi di consulenza sostenuti fino al 31.12.2020.</p> <p><u>Misura dell'agevolazione</u> Il credito d'imposta è:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>- pari al 50% dei costi di consulenza sostenuti per l'ammissione alla quotazione;</li></ul>

	<p>- riconosciuto fino ad un massimo di 500.000,00 euro.</p> <p><u>Disposizioni attuative</u> Con apposito decreto interministeriale saranno definite le disposizioni attuative dell'agevolazione.</p>
<b>Credito d'imposta per le imprese culturali e creative</b>	<p>Viene previsto il riconoscimento di un credito d'imposta alle imprese culturali e creative.</p> <p><u>Soggetti beneficiari</u> Sono definite "imprese culturali e creative" le imprese o i soggetti che:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>- svolgono attività stabile e continuativa, con sede in Italia o in uno degli Stati membri dell'Unione europea o in uno degli Stati aderenti all'Accordo sullo Spazio economico europeo;</li><li>- sono soggetti passivi d'imposta in Italia;</li><li>- hanno quale oggetto sociale, in via esclusiva o prevalente, l'ideazione, la creazione, la produzione, lo sviluppo, la diffusione, la conservazione, la ricerca e la valorizzazione o la gestione di prodotti culturali.</li></ul> <p>Con apposito decreto interministeriale sarà disciplinata la procedura per il riconoscimento della qualifica di impresa culturale e creativa.</p> <p><u>Oggetto e misura dell'agevolazione</u> Il credito d'imposta è pari al 30% dei costi sostenuti per attività di sviluppo, produzione e promozione di prodotti e servizi culturali e creativi, nei limiti di spesa previsti.</p> <p><u>Disposizioni attuative</u> Con apposito decreto interministeriale saranno definite le disposizioni attuative dell'agevolazione.</p>
<b>Credito d'imposta per la vendita al dettaglio di libri</b>	<p>Viene introdotto, a decorrere dal 2018, un credito d'imposta per il settore della vendita al dettaglio di libri.</p> <p><u>Soggetti beneficiari</u> Possono beneficiare dell'agevolazione gli esercenti attività commerciali che operano nel settore della vendita al dettaglio di libri in esercizi specializzati, che abbiano quale codice ATECO principale:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>- 47.61 "Commercio al dettaglio di libri nuovi in esercizi specializzati";</li><li>- 47.79.91 "Commercio al dettaglio di libri di seconda mano".</li></ul>

	<p><u>Misura dell'agevolazione</u> Il credito d'imposta è parametrato agli importi pagati a titolo di IMU, TASI e TARI con riferimento ai locali dove si svolge la suddetta attività di vendita di libri al dettaglio, nonché alle eventuali spese di locazione o ad altre spese individuate con il decreto attuativo, anche in relazione all'assenza di librerie nel territorio comunale. Il credito d'imposta è stabilito nella misura massima di:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>- 20.000,00 euro per gli esercenti di librerie, che non risultano ricomprese in gruppi editoriali, dagli stessi direttamente gestite;</li><li>- 10.000,00 euro per gli altri esercenti.</li></ul> <p>Il credito è comunque riconosciuto nel limite di spesa di 4 milioni di euro per l'anno 2018 e di 5 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2019.</p> <p><u>Disposizioni attuative</u> Con apposito decreto interministeriale saranno definite le disposizioni attuative dell'agevolazione.</p>
<p style="text-align: center;"><b>Credito d'imposta per erogazioni liberali a favore della ristrutturazione di impianti sportivi pubblici</b></p>	<p>Viene introdotto un credito d'imposta al fine di favorire le erogazioni liberali destinate alla ristrutturazione di impianti sportivi pubblici.</p> <p><u>Soggetti beneficiari</u> Il credito d'imposta spetta a tutte le imprese.</p> <p><u>Ambito oggettivo</u> Oggetto dell'agevolazione sono le erogazioni liberali:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>- in denaro;</li><li>- di importo non superiore a 40.000,00 euro;</li><li>- effettuate nel corso dell'anno 2018;</li><li>- per interventi di restauro o ristrutturazione di impianti sportivi pubblici;</li><li>- ancorché destinate ai soggetti concessionari.</li></ul> <p><u>Misura dell'agevolazione</u> Il credito d'imposta è:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>- pari al 50% delle suddette erogazioni liberali;</li><li>- riconosciuto nel limite del 3 per mille dei ricavi annui.</li></ul> <p><u>Disposizioni attuative</u> Con apposito DPCM saranno definite le disposizioni attuative</p>

	dell'agevolazione.
<b>Contributi per l'acquisto di nuovi televisori</b>	Nell'ambito del passaggio alle nuove frequenze, che dovrebbe avvenire entro il 2022, è previsto un contributo ai costi a carico degli utenti finali per l'acquisto di apparecchiature di ricezione televisiva di cui all'art. 3-quinquies co. 5, terzo periodo, del DL 16/2012.
<b>Bonus per l'acquisto di strumenti musicali</b>	<p>Viene prevista anche per l'anno 2018 la concessione di un contributo una tantum per l'acquisto di uno strumento musicale nuovo e coerente con il corso di studi musicali frequentato.</p> <p>Il contributo è pari al 65% del prezzo finale, per un massimo di 2.500,00 euro, nel limite di spesa complessivo di 10 milioni di euro per il 2018.</p>
<b>Rideterminazione delle aliquote IVA dal 2019</b>	<p>Sono confermate per l'anno 2018:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>- l'aliquota IVA ordinaria in misura pari al 22%;</li><li>- l'aliquota IVA ridotta in misura pari al 10%.</li></ul> <p>Fatta salva l'adozione di provvedimenti normativi che assicurino, in tutto o in parte, gli stessi effetti positivi sui saldi di finanza pubblica, si prevede l'innalzamento dell'aliquota IVA ordinaria:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>- al 24,2%, a decorrere dall'1.1.2019;</li><li>- al 24,9%, a decorrere dall'1.1.2020;</li><li>- al 25%, a decorrere dall'1.1.2021.</li></ul> <p>L'incremento previsto per l'aliquota IVA ridotta del 10% è invece pari:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>- all'11,5%, a decorrere dall'1.1.2019;</li><li>- al 13%, a decorrere dall'1.1.2020.</li></ul>
<b>Aliquota IVA per gli interventi di manutenzione con fornitura di beni "significativi"</b>	<p>Con una norma interpretativa, viene stabilito che l'individuazione dei beni che costituiscono una parte significativa del valore delle forniture effettuate nell'ambito delle prestazioni aventi per oggetto interventi di recupero del patrimonio edilizio e delle parti staccate è effettuata in base all'autonomia funzionale delle parti rispetto al manufatto principale, come individuato nel DM 29.12.99.</p> <p><u>Valore dei beni "significativi"</u> Il valore dei predetti beni:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>- è quello risultante dall'accordo contrattuale stipulato dalle parti contraenti;</li></ul>

	<p>- deve tenere conto degli oneri che concorrono alla produzione dei beni stessi, pertanto, sia delle materie prime che della manodopera impiegata per la produzione degli stessi.</p> <p>Il predetto valore non può, comunque, essere inferiore al prezzo di acquisto dei citati beni.</p> <p><u>Modalità di fatturazione</u> La fattura emessa dal prestatore che realizza l'intervento di recupero deve indicare, oltre al servizio che costituisce oggetto della prestazione, anche i beni di valore significativo forniti nell'ambito dell'intervento.</p> <p><u>Comportamenti pregressi difformi e rimborso dell'IVA applicata</u> Sono fatti salvi i comportamenti difformi tenuti sino all'1.1.2018 e non si fa luogo al rimborso dell'IVA applicata sulle operazioni effettuate in difformità ai criteri fissati dalla norma interpretativa sopra descritta.</p>
<p><b>Comunicazione dei dati delle fatture - Proroga del termine</b></p>	<p>Il termine per effettuare la comunicazione dei dati delle fatture, relativo al primo semestre (o secondo trimestre) del 2018, viene differito dal 16.9.2018 al 30.9.2018 (termine che, cadendo di domenica, slitta all'1.10.2018).</p> <p>Si ricorda, infatti, che con il DL 148/2017 è stata riconosciuta la possibilità di effettuare la comunicazione per il 2018 su base semestrale, invece che su base trimestrale.</p> <p><u>Comunicazione dei dati delle liquidazioni periodiche</u> Dovrà essere chiarito se il nuovo termine per la comunicazione dei dati delle fatture è applicabile anche alla comunicazione dei dati delle liquidazioni periodiche IVA relative al secondo trimestre 2018, in scadenza il 16.9.2018.</p>
<p><b>IVA addebitata per errore - Regime sanzionatorio</b></p>	<p>Viene disciplinata, sul versante sanzionatorio, la fattispecie in cui il cedente/prestatore, per errore, addebita al cessionario/committente un'IVA superiore a quella dovuta.</p> <p>Potrebbe essere l'ipotesi in cui, anziché fatturare con aliquota del 10%, per sbaglio si addebita un'IVA del 22%.</p> <p>Nel sistema antecedente alla legge di bilancio 2018, al cessionario/committente veniva negata la detrazione della maggiore IVA addebitata per errore. Inoltre veniva irrogata una sanzione pari al 90% dell'imposta, oltre, in certe ipotesi, alla sanzione da dichiarazione infedele dal 90% al 180% dell'imposta (le due sanzioni venivano tuttavia unificate in ragione del cumulo giuridico).</p>

	<p>Ora, da un lato, la detrazione viene comunque riconosciuta se l'imposta è stata assolta dalla controparte, dall'altro, viene irrogata una sola sanzione fissa, che può variare da 250,00 a 10.000,00 euro.</p>
<b>Maggiorazione del 50% del diritto camerale annuale</b>	<p>Le Camere di Commercio possono disporre l'incremento, fino al 50%, del diritto camerale annuale, quale misura di riequilibrio finanziario.</p> <p>La maggiorazione presuppone:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>- la sussistenza di una situazione di squilibrio strutturale della CCIAA in grado di provocare il dissesto finanziario;</li><li>- l'elaborazione di un programma pluriennale di riequilibrio finanziario, condiviso con la Regione, nell'ambito del quale può essere previsto, tra le diverse misure di risanamento, l'incremento del diritto camerale;</li><li>- l'autorizzazione del Ministero dello Sviluppo economico, previa verifica dell'idoneità del predetto programma.</li></ul>
<b>Sisma 2012 in Emilia-Romagna, Lombardia e Veneto - Fabbricati inagibili - Esenzione IMU</b>	<p>I fabbricati ubicati nelle zone colpite dal sisma del 20 e 29.5.2012 nei Comuni delle Regioni Emilia-Romagna, Lombardia e Veneto, purché distrutti od oggetto di ordinanze sindacali di sgombero (comunque adottate entro il 30.11.2012), in quanto inagibili totalmente o parzialmente, sono esenti da IMU:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>- a decorrere dall'anno 2012 e fino alla definitiva ricostruzione e agibilità dei fabbricati stessi;</li><li>- e comunque non oltre il 31.12.2018.</li></ul>
<b>Incentivo strutturale per l'occupazione giovanile stabile - Assunzioni/trasformazioni a tempo indeterminato</b>	<p>Viene introdotto, a favore dei datori di lavoro privati, un incentivo finalizzato a promuovere l'occupazione giovanile stabile, avente carattere strutturale a decorrere dal 2018.</p> <p><u>Rapporti di lavoro agevolati</u> L'incentivo concerne, innanzitutto:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>- le assunzioni effettuate dall'1.1.2018 con contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato a tutele crescenti;</li><li>- le conversioni, successive all'1.1.2018, di contratti di lavoro a tempo determinato in contratti a tempo indeterminato.</li></ul> <p>Sono, invece, espressamente esclusi (anche se a tempo indeterminato) i rapporti di:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>- lavoro domestico;</li><li>- apprendistato.</li></ul>

	<p><u>Requisiti dei lavoratori</u> Le suddette assunzioni/conversioni devono riguardare soggetti che:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>- alla data delle stesse, non abbiano compiuto 30 anni di età; per il solo anno 2018, tale limite è elevato a 35 anni;</li><li>- in caso di assunzione, non siano mai stati impiegati a tempo indeterminato (fatti salvi eventuali periodi di apprendistato non proseguiti al termine del periodo formativo).</li></ul> <p><u>Ulteriori condizioni di accesso</u> Oltre al rispetto dei principi valevoli per la generalità degli incentivi occupazionali (es. rispetto del diritto di precedenza, regolarità contributiva), è necessario che i datori di lavoro:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>- nei 6 mesi precedenti l'assunzione incentivata e relativamente alla medesima unità produttiva, non abbiano effettuato licenziamenti individuali per giustificato motivo oggettivo o licenziamenti collettivi;</li><li>- per almeno 6 mesi dalla suddetta assunzione, non licenzino per giustificato motivo oggettivo né il lavoratore neo-assunto, né altri lavoratori operanti nella medesima unità produttiva con la medesima qualifica, pena la revoca dell'agevolazione e il recupero degli importi già fruiti.</li></ul> <p><u>Agevolazione riconosciuta</u> L'agevolazione riconosciuta (non cumulabile con altri esoneri o riduzioni delle aliquote di finanziamento) consiste nell'esonero dal versamento dei contributi previdenziali a carico dei datori di lavoro, esclusi i premi INAIL:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>- nella misura del 50% del loro ammontare;</li><li>- per un periodo massimo di 36 mesi e nel limite massimo di 3.000,00 euro su base annua, riparametrato e applicato su base mensile (per un importo massimo di 250,00 euro al mese).</li></ul> <p><u>“Portabilità” dell'agevolazione</u> È previsto che, in tutte le ipotesi in cui il rapporto di lavoro incentivato si interrompa prima dei 36 mesi di durata massima, l'agevolazione possa essere fruita, per il periodo residuo, dal datore di lavoro che assuma nuovamente il lavoratore a tempo indeterminato, prescindendosi, in tal caso:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>- sia dall'età al momento del reimpiego;</li><li>- sia dal requisito di non aver mai lavorato a tempo indeterminato.</li></ul>
<b>Incentivo strutturale per l'occupazione giovanile stabile - Prosecuzione dell'apprendistato</b>	Il suddetto incentivo per l'occupazione giovanile stabile si applica anche alle ipotesi di prosecuzione di rapporti di apprendistato, al termine del periodo formativo, in ordinari rapporti di lavoro subordinato

	<p>a tempo indeterminato:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>- successive al 31.12.2017;</li><li>- riguardanti giovani che non abbiano compiuto 30 anni.</li></ul> <p>In tali casi, l'esonero dal versamento dei contributi previdenziali a carico dei datori di lavoro è riconosciuto:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>- nella misura del 50% e nel limite massimo di 3.000,00 euro su base annua;</li><li>- ma per il più limitato periodo di durata massima di 12 mesi, fruibili a decorrere dal primo mese successivo alla scadenza del periodo, di un anno dalla conferma in servizio del lavoratore, in cui continuano ad applicarsi i benefici contributivi connessi al precedente rapporto di apprendistato.</li></ul>
<p><b>Incentivo strutturale per l'occupazione giovanile stabile - Assunzione a tempo indeterminato di studenti impegnati in alternanza scuola-lavoro o apprendistato formativo</b></p>	<p>Il suddetto incentivo per l'occupazione giovanile stabile si applica anche alle assunzioni effettuate:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>- dall'1.1.2018, con contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato a tutele crescenti;</li><li>- entro 6 mesi dall'acquisizione del titolo di studio, a favore di studenti che:<ul style="list-style-type: none"><li>- alla data delle stesse, non abbiano compiuto 30 anni di età; per il solo anno 2018, tale limite è elevato a 35 anni;</li><li>- abbiano svolto, presso la medesima azienda, attività di alternanza scuola-lavoro per almeno il 30% del monte ore previsto nei diversi percorsi di diploma o laurea considerati ovvero abbiano svolto periodi di apprendistato per la qualifica e il diploma professionale, il diploma di istruzione secondaria superiore e il certificato di specializzazione tecnica superiore (c.d. "apprendistato di primo livello") o di apprendistato in alta formazione (c.d. "apprendistato di terzo livello").</li></ul></li></ul> <p>In tali casi, l'esonero dal versamento dei contributi previdenziali a carico dei datori di lavoro è concesso:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>- per un periodo massimo di 36 mesi e nel limite massimo di 3.000,00 euro su base annua;</li><li>- ma con una percentuale di decontribuzione del 100%.</li></ul>
<p><b>Pagamento degli stipendi con strumenti tracciabili</b></p>	<p>A partire dall'1.7.2018, viene introdotto l'obbligo, per i datori di lavoro o committenti, di corrispondere ai lavoratori la retribuzione od ogni suo anticipo attraverso una banca o un ufficio postale, con uno dei seguenti mezzi tracciabili:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>- bonifico su conto identificato dal codice IBAN indicato dal</li></ul>

	<p>lavoratore;</p> <ul style="list-style-type: none"><li>- strumenti di pagamento elettronico;</li><li>- pagamento in contanti presso lo sportello bancario o postale dove il datore di lavoro abbia aperto un conto corrente di tesoreria con mandato di pagamento;</li><li>- emissione di un assegno consegnato direttamente al lavoratore o un suo delegato.</li></ul> <p><u>Esclusioni</u> L'obbligo in esame non si applica:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>- ai rapporti di lavoro domestico (di cui alla L. 2.4.58 n. 339), né a quelli comunque rientranti nell'ambito di applicazione dei contratti collettivi nazionali per gli addetti ai servizi familiari e domestici;</li><li>- ai rapporti di lavoro instaurati con le Pubbliche Amministrazioni.</li></ul> <p><u>Regime sanzionatorio</u> Per la violazione dell'obbligo in esame è prevista una sanzione amministrativa pecuniaria compresa tra 1.000,00 e 5.000,00 euro.</p>
<b>Bonus bebè</b>	<p>Si prevede che l'assegno mensile di natalità (c.d. "bonus bebè"), previsto dalla L. 23.12.2014 n. 190 per ogni figlio nato o adottato tra l'1.1.2015 e il 31.12.2017, venga:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>- riconosciuto anche per ogni figlio nato o adottato dall'1.1.2018 al 31.12.2018;</li><li>- corrisposto, per tali soggetti, esclusivamente fino al compimento del primo anno di età o del primo anno di ingresso nel nucleo familiare a seguito dell'adozione.</li></ul>
<b>Maternità per le ricercatrici a tempo determinato</b>	<p>Si prevede che, dall'anno 2018, i contratti a tempo determinato stipulati tra ricercatori e Università, nel periodo di astensione obbligatoria per maternità, siano sospesi, con conseguente proroga del termine di scadenza per un periodo pari a quello dell'astensione medesima.</p>
<b>Professionisti - Equo compenso e clausole vessatorie</b>	<p>Viene modificato l'art. 13-bis della L. 247/2012, contenente disposizioni volte a garantire, nell'ambito della determinazione del corrispettivo dell'avvocato (oltre che, fra l'altro, delle professioni ordinistiche), l'applicazione del principio di un equo compenso, con la previsione di una disciplina specifica in materia di clausole vessatorie.</p>

	<p><u>Equità del compenso</u> Viene precisato che il compenso per essere equo deve essere “conforme” ai parametri ministeriali (il DM 55/2014 per gli avvocati e il DM 140/2012 per le professioni regolarmente vigilate dal Ministero della Giustizia).</p> <p><u>Clausole vessatorie</u> Nell’ambito della disciplina delle clausole vessatorie, è stato soppresso, ai fini del regime di validità delle clausole presunte come vessatorie, l’indicazione che le stesse possano essere oggetto di specifica trattativa e approvazione. Pertanto, la trattativa tra le parti non è più elemento di valutazione per l’esclusione della natura vessatoria delle clausole, che sono vessatorie in quanto tali.</p> <p><u>Regime sanzionatorio</u> Viene abrogato il termine decadenziale per la proposizione dell’azione di nullità, fissato prima in 24 mesi dalla data di sottoscrizione delle convenzioni, rispetto alla non equità del compenso e al carattere vessatorio delle clausole.</p>
<p><b>Società tra avvocati - Denominazione e contributo integrativo alla Cassa</b></p>	<p>Viene modificato l’art. 4-bis della L. 247/2012 in materia di società tra avvocati, ridefinendo il quadro normativo:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>- dal punto di vista civilistico, con la previsione dell’obbligo di inserire nella denominazione sociale l’indicazione di “società tra avvocati”;</li><li>- in tema di contributo integrativo, con la previsione dell’obbligo per la società di applicare la maggiorazione percentuale, relativa al contributo integrativo di cui all’art. 11 della L. 20.9.80 n. 576, su tutti i corrispettivi rientranti nel proprio volume d’affari ai fini IVA e riversare annualmente detto importo alla Cassa Nazionale di Previdenza e Assistenza Forense. Viene demandato ad un regolamento attuativo la definizione, da parte della suddetta Cassa Forense, dei termini, delle modalità dichiarative e di riscossione, nonché delle eventuali sanzioni.</li></ul>
<p><b>Crediti per contributi integrativi da versare alle Casse di previdenza dei professionisti</b></p>	<p>Viene modificato l’art. 2751-bis co. 1 n. 2 c.c., ampliando la categoria dei crediti privilegiati sui beni mobili.</p> <p>Hanno privilegio, oltre ai già previsti crediti riguardanti le retribuzioni dei professionisti e di ogni altro prestatore d’opera intellettuale dovute per gli ultimi 2 anni di prestazione, anche quelli relativi al contributo integrativo da versare alle rispettive Casse di previdenza ed assistenza e</p>

	il credito di rivalsa per l'IVA.
<b>Società cooperative</b>	<p>Vengono apportate alcune modifiche alla disciplina sulle società cooperative.</p> <p><u>Vigilanza</u> Viene modificata la disciplina sul sistema di vigilanza nei confronti delle società cooperative (art. 12 co. 3 del DLgs. 220/2002), disponendo, in caso di sottrazione all'attività di vigilanza o di mancato rispetto delle finalità mutualistiche, l'applicazione del provvedimento di scioglimento per atto dell'autorità (e successiva devoluzione del patrimonio). Tale ipotesi si aggiunge alla già prevista conseguenza della cancellazione dall'albo nazionale degli enti cooperativi.</p> <p><u>Consiglio di amministrazione</u> In tema di nomina e composizione del Consiglio di amministrazione delle società cooperative, viene previsto l'affidamento dell'amministrazione della società ad un organo collegiale formato da almeno 3 soggetti (art. 2542 c.c.). Per le cooperative - Srl con un numero di soci cooperatori inferiore a 20, ovvero un attivo dello stato patrimoniale non superiore ad un milione di euro, viene espressamente limitato il mandato degli amministratori ad un periodo non superiore a tre esercizi (art. 2383 co. 2 c.c.).</p> <p><u>Gestione commissariale</u> Viene previsto che la gestione commissariale affidata dall'autorità di vigilanza può essere affidata, oltre che in caso di "gravi" irregolarità di funzionamento, anche in presenza di fondati indizi di crisi (art. 2545-sexiesdecies co. 1 c.c.).</p>

Lo Studio restando a disposizione per qualunque chiarimento o approfondimento si rendesse necessario, porge cordiali saluti.

Burani & Lancellotti  
COMMERCIALISTI ASSOCIATI

